



DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore RAMPONI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 29 APRILE 2008

Estensione dei benefici di cui alla legge 27 giugno 1991, n. 199, ai decorati al valor civile e ai loro congiunti

ONOREVOLI SENATORI. - La materia delle ricompense per meriti al valor civile è regolata dalla legge 2 gennaio 1958, n. 13, recante «Norme per la concessione di ricompense al valore civile», che individua nell'articolo 3 gli atti meritevoli di decorazione (anche alla memoria) con medaglia d'oro, d'argento, di bronzo o con attestato di pubblica benemerenzza. Il comune denominatore di tali atti è costituito dall'esposizione consapevole della propria vita a un pericolo manifesto per fini degni di pubblico onore. Le ricompense al valor civile possono essere concesse anche a reparti militari, enti e corpi i cui membri abbiano collettivamente acquisito le relative benemerenzze. La concessione del beneficio è subordinata alla valutazione di una Commissione nominata con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'interno, salvo che l'atto compiuto e la sua risonanza palesemente dimostrino l'opportunità della ricompensa.

Le medaglie al valor civile vengono conferite con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'interno, mentre l'attestato di pubblica benemerenzza viene concesso dal Ministro dell'interno.

È prevista all'articolo 12 l'attribuzione dell'onorificenzza, quando essa sia stata conferita alla memoria, non solo ai congiunti aventi diritto al trattamento di reversibilità, ma, in loro mancanza, anche al fratello o alla sorella maggiori. Le normali disposizioni di legge sulle successioni regolano invece la trasmissione del beneficio in caso di morte del decorato successiva al conferimento. In data 6 novembre 1960 è stato emanato il regolamento di esecuzione (decreto del Presidente della Repubblica n. 1616 del 1960) della citata legge n. 13 del 1958.

Materia affine è quella regolata dalla legge 20 giugno 1956, n. 658, recante «Istituzione di una ricompensa al merito civile», modificata dalla legge 15 febbraio 1965, n. 39.

Tali leggi regolamentano la concessione di onorificenze a chi abbia dimostrato eccezionale senso di abnegazione nel soccorrere le persone bisognose o sofferenti. Identici sono i tipi di onorificenze conferibili, e la citata Commissione di cui alla legge 2 gennaio 1958, n. 13, può proporre di commutare una ricompensa al valor civile in un'onorificenzza al merito civile.

Il regio decreto 4 novembre 1932, n. 1423, recante «Nuove disposizioni per la concessione delle medaglie e della croce di guerra al valor militare», e successive modificazioni, individua invece la tipologia degli atti che possono dare luogo ad un'onorificenzza al valor militare, e segnatamente quegli atti di coraggio in imprese belliche, non richiesti dal puro e semplice compimento del dovere che comportano un grave rischio personale, e costituenti esempi da imitare. Il regio decreto contempla la concessione di analogo riconoscimento anche per atti della stessa specie compiuti in tempo di pace.

La disciplina delle ricompense connesse a decorazioni al valor militare è stata da ultimo modificata, e i relativi assegni rivalutati, dalla legge 27 giugno 1991, n. 199, recante: «Riordino e rivalutazione degli assegni straordinari annessi alle decorazioni al valor militare».

La legge in questione ha disposto che, a decorrere dal 1° luglio 1991, detti assegni straordinari, anche se conferiti in tempo di pace, siano considerati esenti da ogni imposizione fiscale e corrisposti nella misura annua indicata all'articolo 1 (euro 2.324,05 per la

medaglia d'oro, euro 413,16 per quella d'argento, euro 129,11 per la medaglia di bronzo, euro 77,46 per la croce di guerra).

L'articolo 2 ha inoltre stabilito che, in caso di decorati alla memoria o deceduti successivamente al conferimento del beneficio, gli assegni siano devoluti ai congiunti aventi diritto al trattamento di reversibilità. Resta ferma, in mancanza di altri aventi diritto, la spettanza dell'assegno a favore dei genitori, collaterali ed assimilati, ai sensi dell'articolo 81 della legge 18 marzo 1968, n. 313.

L'articolo 1 del disegno di legge che si propone prevede che gli assegni straordinari di cui all'articolo 1 della legge n. 199 del 1991, esenti da imposizione fiscale, siano corrisposti anche ai decorati al valor civile ai sensi della legge n. 13 del 1958.

L'articolo 2 estende gli assegni di cui all'articolo 1, nella stessa misura e alle mede-

sime condizioni, anche ai congiunti, aventi titolo al trattamento di reversibilità, di coloro che sono stati decorati alla memoria o di coloro che sono deceduti successivamente al conferimento della ricompensa.

L'articolo 3 individua la copertura degli oneri finanziari, quantificati in 2.065 milioni di euro per il 2009 e 2.325 milioni di euro annui a decorrere dal 2010, a valere sullo stanziamento iscritto nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

Giova ricordare che il presente disegno di legge era stato presentato dal firmatario, già nella XIV legislatura, alla Camera dei deputati, dove la IV Commissione Difesa ne aveva avviato l'*iter* il 19 settembre 2001, e nella XV legislatura in questo ramo del Parlamento.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. A decorrere dalla data d'entrata in vigore della presente legge gli assegni straordinari annessi alle decorazioni al valor militare, di cui all'articolo 1 della legge 27 giugno 1991, n. 199, esenti da imposizione fiscale, competono anche per le corrispondenti decorazioni al valor civile.

Art. 2.

1. Gli assegni straordinari di cui all'articolo 1 sono devoluti, nella stessa misura ed alle medesime condizioni, in favore dei congiunti, aventi titolo al trattamento di reversibilità, dei decorati alla memoria o deceduti successivamente al conferimento della ricompensa.

Art. 3.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a 2.065 milioni di euro per il 2009 e a 2.325 milioni di euro annui a decorrere dal 2010, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.